



Prot. n. 47130/05

Venezia, li 30 GIU 2005

Classificazione: XII-I

Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 - sofia.memoli@provincia.venezia.it

Resp. procedimento: ing. P. OSTI - tel. 041.2501225 - paolo.osti@provincia.venezia.it

Resp. Istruttoria: p.i. G. FIORESE - tel. 041.2501233 - giuseppe.fiorese@provincia.venezia.it

Oggetto: Ditta SYNDIAL S.p.A. - Piazza Boldrini n. 1 San Donato Milanese MI
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto denominato "CS30" per lo svolgimento delle operazioni, di trattamento chimico-fisico (D9) e il deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sito presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera in comune di Venezia in via della Chimica n. 5.

IL DIRIGENTE

Visto che

con decreto provinciale n. 48212/03 del 14.07.2003 la società SYNDIAL S.p.A., via della Chimica n. 5 a Porto Marghera (VE), è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto denominato "CS30" per lo svolgimento delle operazioni, di trattamento chimico-fisico (D9) e il deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

con decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 40742 del 15.06.2004 venivano ammesse al trattamento nell'impianto le acque di risulta da operazioni provenienti dalle operazioni di drenaggio della falda effettuate ai fini della messa in sicurezza d'emergenza delle aree di proprietà di società terze coinsediate all'interno del sito produttivo, denominato "Nuovo Petrolchimico Porto Marghera", prima del loro invio alla depurazione finale, presso l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico centralizzato della società Marghera Servizi Industriali S.r.l.;

in data 6.10.2004 è stata acquisito il certificato n. 3251 del 29.01.2004 dell'avvenuta certificazione della ditta in attuazione e mantenimento del sistema gestionale conforma alla norma UNI EN ISO 14001;

con decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 1743 del 13.01.2005 veniva approvato il programma di controllo dell'impianto di trattamento, ai sensi dell'art. 26, comma 7 della legge regionale 21.01.2000, n. 3;

con prot. n. 81791 del 6.12.2004 la società SYNDIAL S.p.A. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione n. 48212/03 del 14.07.2003 e del successivo decreto provinciale di integrazione n. 40742 del 15.06.2004, in scadenza il 31.06.2005, confermando le responsabilità tecnica dell'impianto in capo all'ing. ARCE ROSSETTI, nato a Chioggia (VE) il 25.10.1960 e residente in Treviso, via Barbaro 8;

con prot. n. 18026 del 10.03.2005 è stata trasmessa dall'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, Servizio Territoriale, l'annotazione di servizio del sopralluogo effettuato in data 25.01.2005 per controllo gestionale dell'impianto, da cui risulta la regolare gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti;

con prot. n. 20238 del 21.03.2005 questo Settore ha chiesto alla ditta, ai fini del riesame dell'autorizzazione per la codifica dei rifiuti, documentazione attestante le operazioni effettivamente effettuate presso l'impianto;

con nota prot. n. 37150 del 23.05.2005 la società SYNDIAL S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta;

la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la citata legge regionale attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e alle successive modificazioni ed integrazioni;

la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

Visto inoltre che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

DECRETA

- Art. 1) SYNDIAL. S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 in comune di San Donato Milanese (MI) è autorizzata all'esercizio dell'impianto situato presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera, via della Chimica n. 5 in comune di Venezia, di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto denominato "CS30" per lo svolgimento delle operazioni, di trattamento chimico-fisico (D9) e il deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- Art. 2) Il presente decreto ha validità fino al **30.06.2010** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda 180 giorni prima della relativa scadenza.
- Art. 3) Sono ammesse al trattamento nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuto, provenienti dalle attività di aggotamento delle aree di stabilimento di proprietà della Società presso le quali sono in corso di realizzazione e/o in previsione interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, e provenienti da attività di drenaggio della falda effettuate ai fini della messa in sicurezza d'emergenza delle aree di proprietà di società terze coinsediate all'interno del sito produttivo, denominato "Nuovo Petrolchimico Porto Marghera", prima del loro invio alla depurazione finale, presso l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico centralizzato della società Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l.

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE RIFIUTO	D9	D15
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda		
191307*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X

- Art. 4) E' autorizzata, per i rifiuti di cui all'art. 3, l'attività di deposito preliminare (D15) nei serbatoi di accumulo denominati D73 - D75 e D60., già autorizzata con decreto n. 40742/03 del 15.06.2004.
- Art. 5) Le emissioni provenienti dai sistemi di abbattimento degli sfiati dei serbatoi D73 - D 75 e D60 devono rispettare i limiti indicati nella tabella allegata al "piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento", acquisita agli atti con prot. n. 13201 del 27.02.2004.
- Art. 6) E' ammessa inoltre al trattamento nell'impianto la seguente tipologia di rifiuto, costituita da refluo contaminato da esaclorobutadiene, utilizzato negli interventi manutentivi delle apparecchiature della sezione di rievaporazione degli impianti del ciclo produttivo "Cloro-Soda (CS23 - 25)" della Società Syndial S.p.A. di Porto Marghera:



13 03	oli isolanti e termoconduttori di scarto	D9	D15
130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301	X	

- Art. 7) L'impianto è autorizzato, inoltre, al trattamento delle acque reflue clorate provenienti dal ciclo produttivo del toluendiisocianato degli impianti denominati TD1, TD3, TD4, TD5, TD6 e TD7 della società Dow Poliuretani Italia S.r.l., nonché delle acque reflue contenenti clorurati provenienti dal Parco Serbatoi Sud (rep. PSS), di proprietà della società Polimeri Europa S.p.A., così come già autorizzato con decreto 48212/03 del 14.7.2003.
- Art. 8) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- Art. 9) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- Art. 10) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti: copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.
- Art. 11) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.

**OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
(D9 - D15)**

- Art. 12) Le acque in uscita dall'impianto "CS30", prima del successivo invio all'impianto di trattamento denominato "SG31", dovranno essere sottoposte a un campionamento medio-composito nell'arco di tre ore, a intervalli di prelievo costanti pari a 20', mediante un campionatore automatico; nei campioni prelevati con i tempi indicati e secondo le metodologie analitiche di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999, andranno valutati, da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, i parametri di seguito indicati:
esaclorobutadiene, esaclorobenzene, pentaclorofenolo, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), fenoli totali, benzene, toluene, xilene, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, solfuri, solfiti, arsenico, cianuri, mercurio, piombo, cadmio, IPA, PCDD, PCDF, policlorobifenili e policlorotrifeni.
- Il campionamento e gli accertamenti analitici sopra indicati dovranno essere successivamente ripetuti ogni novanta giorni.
- I relativi certificati di analisi dovranno essere conservati allegati ai quaderni di registrazione di cui al successivo Art. 17) per un periodo di almeno tre anni dalla loro data.
- Art. 13) Dovranno essere valutati da un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, su un campione del refluo di cui all'Art. 12) i seguenti parametri:
esaclorobutadiene, esaclorobenzene, pentaclorofenolo, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), mercurio, IPA, PCDD, PCDF, policlorobifenili e policlotrifeni.



Il campionamento e le relative analisi dovranno essere ripetuti ogni novanta giorni, per un periodo di almeno un anno, secondo le metodologie analitiche di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.

Art. 14) Il deposito preliminare dei rifiuti dovrà avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli sia per l'incolumità degli addetti e della popolazione, che per l'integrità dell'ambiente naturale.

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 15) Entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento, SYNDIAL S.p.A. è tenuta a presentare a questa Amministrazione una relazione tecnica dettagliata costituente un bilancio di massa relativo all'impianto di depurazione di cui si tratta e che dovrà basarsi sui seguenti dati minimali:

- ✓ indicazione di tutti i flussi afferenti all'impianto compresi quelli dei rifiuti liquidi conferiti all'impianto, con le relative portate rilevate in m³/h e in m³/anno o i corrispondenti quantitativi
- ✓ indicazione dei principali macroinquinanti presenti in ciascun flusso o rifiuto conferito
- ✓ indicazione delle sostanze pericolose di cui alla tabella 1 dell'allegato A al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367 (presenti nelle corrispondenti attività produttive, di trasformazione o di utilizzazione delle sostanze stesse e presenti, in ciascun flusso o rifiuto conferito, in concentrazione superiore al limite di rilevabilità strumentale) compresi i PCDD e i PCDF e l'esaclorobenzene, esclusi gli organo metalli e gli altri pesticidi
- ✓ determinazione analitica delle concentrazioni delle sostanze pericolose e dei macroinquinanti indicati per ciascun flusso afferente all'impianto compreso quelli dei rifiuti liquidi conferiti
- ✓ indicazione, nei rapporti di prova relativi alle acque afferenti all'impianto di depurazione e ai rifiuti liquidi conferiti allo stesso, delle metodiche analitiche utilizzate per la determinazione delle concentrazioni dei diversi analiti
- ✓ per gli analiti di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999, devono essere utilizzati i metodi analitici di cui alla tabella B allegata al decreto stesso
- ✓ portata misurata in uscita dall'impianto di depurazione e determinazione analitica delle concentrazioni delle sostanze pericolose indicate compresi i PCDD e i PCDF e l'esaclorobenzene, esclusi gli organo metalli e gli altri pesticidi.

Il bilancio di massa dovrà, fra l'altro, dimostrare che i valori delle concentrazioni dei rifiuti conferiti all'impianto di depurazione e aventi i codici CER: 191307* e 191308 sono inferiori nella sezione di uscita dell'impianto rispetto a quelli degli stessi rifiuti conferiti in impianto.

In ogni caso dovrà essere valutata l'efficacia dell'impianto di depurazione in relazione all'abbattimento, al netto dei mescolamenti, rispetto ai principali macroinquinanti e alle sostanze pericolose indicate, assumendo gli indici o i parametri ritenuti più opportuni per la valutazione richiesta.

Art. 16) Entro 90 giorni dalla data del presente decreto, la Società Syndial S.p.A. dovrà presentare a questa Provincia un aggiornamento del manuale operativo, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente decreto:

- a) le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
- b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
- c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
- d) le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.

Art. 17) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti nonché il piano di sicurezza di cui all'art. 22, comma 2, lettera d), così come stabilito dall'art. 28, comma 2 della l. r. n. 3/2000.



- Art. 18) Dovrà essere tenuto, presso l'impianto, così come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 il registro di carico e scarico dei rifiuti che sarà compilato secondo le modalità previste dal D.M. 1° aprile 1998, n. 148. Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento e di invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta.
- Art. 19) Dovrà essere tempestivamente comunicata, via fax, a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore, unendo le fotocopie del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
- Art. 20) Dovrà essere comunicato tempestivamente l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, indicando le generalità complete e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge.
- Art. 21) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22) La validità della presente autorizzazione è subordinata all'adeguamento, entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, delle garanzie finanziarie in essere, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999
- Art. 23) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 24) La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta nei casi previsti dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la L.R. n. 33/85 e dal D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni.
- Art. 25) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Ditta interessata.
- Art. 26) Il presente decreto viene consegnato alla Società interessata e trasmesso alla Regione del Veneto Dipartimento Ambiente, al Comune di Venezia e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. ed all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'ARPAV.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- *ing. Franco FIORIN* -

P:\Suolo\ENICHEM-SYNDIAL\Rifiuti\CS30\2005\esercizio-2005-2010.DOC



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

30 GIU. 2005

CONSEGNATO IL _____



PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 42150-05

Classificazione: XII-I

Venezia, 9 GIU. 2006

Resp. procedimento: dott. Massimo Gattolin (0412501214) - massimo.gattolin@provincia.venezia.it
Resp. istruttoria: ing. Francesco Chiosi (0412501232) - francesco.chiosi@provincia.venezia.it
dott. ssa Sofia Menoli (0412501203) - sofia.menoli@provincia.venezia.it
ing. Paolo Orti (0412501225) - paolo.orti@provincia.venezia.it
p.i. Giuseppe Fiorese (0412501233) - giuseppe.fiorese@provincia.venezia.it

Oggetto: Syndial S.p.A. - Piazza Boldrini n. 1 - San Donato Milanese (MI). Autorizzazione n. 47130 del 30.6.2005 all'esercizio dell'impianto denominato 'CS30' - situato presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera in comune di Venezia in Via della Chimica n. 5. Modifica e integrazione.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 47130/05 del 30.06.2005 con il quale la Società la Società Syndial S.p.A. - avente sede legale in Piazza Boldrini n. 1 - San Donato Milanese (MI) e insediamento produttivo in Via della Chimica n. 5 a Porto Marghera - è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto denominato 'CS30' per lo svolgimento delle operazioni di trattamento chimico fisico (D9) e di deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Vista la nota prot. n. PRA/AUC-124/05 del 30.08.2005, acquisita agli atti con prot. n. 62179 in data 05.09.2005, con la quale la Società Syndial S.p.A. ha chiesto la parziale modifica del provvedimento citato al precedente capoverso, in particolare per quanto riguarda:

- ✓ Art. 3 "Sono ammesse al trattamento nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuto, provenienti dalle attività di aggotamento delle aree di stabilimento di proprietà della Società presso le quali sono in corso di realizzazione e/o in previsione interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, e provenienti da attività di drenaggio della falda effettuate ai fini della messa in sicurezza d'emergenza delle aree di proprietà di società terze coinsediate all'interno del sito produttivo, denominato "Nuovo Petrolchimico Porto Marghera", prima del loro invio alla depurazione finale, presso l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico centralizzato della società Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l." chiedendo che sia specificato che sono ricomprese le aree di proprietà della ditta Syndial S.p.A. esterne al sito produttivo, site a Malcontenta - Moranzani, in quanto costituenti pertinenze del sito stesso, e specificando che alcune aziende terze coinsediate, annoverate nell'istanza del febbraio 2004, sono ubicate nel "Vecchio Petrolchimico";
- ✓ la richiesta di chiarimenti in merito all'Art. 12 e all'Art. 13 con riferimento alle modalità di effettuazione delle verifiche analitiche;
- ✓ la richiesta di proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di quanto richiesto dall'Art. 15.

Vista la nota prot. n. PRA/AUC-135/05 del 22.09.2005, assunta in atti con prot. n. 68903 in data 04.10.2005, con la quale la Società in oggetto ha chiesto a questa Amministrazione di poter conferire all'impianto in oggetto il rifiuto avente il codice CER 190808*: "rifiuti prodotti da sistemi a membrane, contenenti sostanze pericolose" derivante dalle periodiche operazioni di lavaggio mediante ipoclorito di sodio del sistema a membrane (MBR), di cui è parzialmente costituito l'impianto di depurazione denominato 'SG31' di cui è titolare Servizi Porto Marghera S. c. a r. l., in quanto compatibile con la tipologia dell'impianto denominato 'CS30', stante il parere favorevole n. 3182 del 18.12.2003 della Commissione Tecnica Regionale - sezione Ambiente (C.T.R.A.) fatto proprio dalla Giunta della Regione del Veneto con propria deliberazione 30 dicembre 2003, n. 4361 secondo il quale: "La prescrizione di trattamento specifico delle acque risultanti dai lavaggi periodici delle membrane filtranti, viene assolta reinserendo in esercizio due esistenti vasche (A309 e A25) per lo stoccaggio e la separazione dei solidi sospesi contenuti nelle acque di lavaggio medesime. Le acque di risulta ed i solidi in esse contenuti saranno quindi inviate allo smaltimento presso forno inceneritore e/o impianto di trattamento acque clorurate (Rep. CS30) della Società Syndial S.p.A."

Considerato che l'impianto di trattamento delle acque reflue clorurate di cui trattasi è idoneo al trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi e può ritenersi adeguato anche al trattamento della tipologia di rifiuto richiesta.

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
VIA FORTE MARGHERA, 191 • 30173 MESTRE VENEZIA
TELEFONO 0412501511 • FAX 0412501212



Considerato che l'autorizzazione richiesta si configura come intervento non sostanziale in quanto non interessa né il processo tecnologico né ampliamenti in relazione ai quantitativi di rifiuti trattabili presso l'impianto.

Visto che con prot. n. 78880 del 09.11.2005 questo Settore ha chiesto alla Regione del Veneto e al Magistrato alle Acque di Venezia un parere in merito al rilascio dell'autorizzazione richiesta con la nota prot. n. PRA/AUC-135/05 del 22.09.2005.

Visto che con la stessa nota prot. n. 78880 del 09.11.2005, questo Settore ha chiesto alla Società di presentare una relazione tecnica in cui vengano descritte dettagliatamente le modalità di gestione della tipologia di rifiuto oggetto della richiesta di autorizzazione, specificando la capacità residua di trattamento dell'impianto nonché i quantitativi di rifiuto che si intende sottoporre al trattamento nello stesso.

Visto che con prot. n. 712 del 3.01.2006 è stata acquisita dalla Società la relazione tecnica richiesta con nota n. 78880/05 del 9.11.2005.

Vista l'autorizzazione prot. n. 743/INQ del 6.3.2006 con la quale il Magistrato alle Acque di Venezia ha autorizzato, fra l'altro, sino al 16.05.2006 la Società Syndial S.p.A. all'esercizio dello scarico denominato SM15/7W dell'impianto di trattamento delle acque reflue clorurate denominato 'CS30' in corrispondenza al tratto di tubazione afferente all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali denominato 'SG31' di cui è titolare Servizi Porto Marghera S. c. a r. l.

Vista l'autorizzazione prot. n. 1590 del 23.5.2006 con la quale il Magistrato alle Acque di Venezia ha prorogato sino al 16.07.2006 l'autorizzazione di cui al precedente capoverso.

Vista l'autorizzazione prot. n. 1101 del 06.05.2004, acquisita agli atti con prot. n. 34711/04 in data 18.5.2004, con la quale il Magistrato alle Acque di Venezia ha autorizzato, fra l'altro, la Società Syndial allo stoccaggio e al trattamento delle acque di falda emunte a seguito delle operazioni di messa in sicurezza dell'area "Nuovo Petrolchimico" di Porto Marghera precisando in conclusione: *"Infine, considerata la potenziale presenza di elevate concentrazioni di composti clorurati volatili cancerogeni nelle acque emunte, si ritiene opportuno segnalare l'opportunità di prevedere efficaci monitoraggi ambientali dei luoghi di lavoro al fine di evitare pericolose e incontrollate emissioni di tali sostanze durante le diverse fasi di trattamento, dall'estrazione al trattamento finale presso l'impianto SG31"*.

Visto che con nota del 17.05.2006, acquisita agli atti con n. 38370 del 25.05.2006, è stata trasmessa la planimetria generale dello stabilimento in cui sono riportate l'area del sito produttivo petrolchimico di Porto Marghera e le aree di proprietà esterne al perimetro dello stabilimento comunque di pertinenza della ditta Syndial S.p.A.

Vista la nota prot. n. PRA/AUC-197/05 del 28.12.2005, acquisita agli atti con prot. n. 710 in data 3.1.2006, con la quale la Società in oggetto ha trasmesso, nei termini previsti, a questa Amministrazione una relazione tecnica sul bilancio di massa relativo all'impianto denominato 'CS30', secondo quanto prescritto alla Società dalla Provincia di Venezia con proprio provvedimento prot. n. 47130/05 del 30.06.2005.

Ritenuto che le risultanze della relazione tecnica, comprendente il bilancio di massa di cui al precedente capoverso, siano conformi a quanto prescritto e previsto all'Art. 15 del citato provvedimento prot. n. 47130/05 del 30.6.2005.

Ritenuto di modificare il decreto prot. n. 47130 del 30.06.2005, abrogando l'Art. 13 in quanto ripetitivo rispetto al precedente Art. 12.

Visto che con il citato decreto prot. n. 47130 del 30.06.2005, è stato autorizzato il deposito preliminare (D15) nei serbatoi di accumulo denominati D73, D75 e D60, già autorizzato con decreto n. 40742/03 del 15.6.2004.

Visto che i serbatoi denominati D73, D75 e D60 hanno capacità di stoccaggio di 800 m³ e 500 m³, rispettivamente, come specificato nel documento avente ad oggetto "Messa in sicurezza della falda del sito produttivo Petrolchimico di Porto Marghera - Azioni immediate. Piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento" acquisito agli atti con prot. 13201 del 27.2.2004.

Visto che la capacità di stoccaggio del serbatoio denominato D60 è individuata in 200 mc nel documento avente ad oggetto "Autorizzazione allo stoccaggio e trattamento presso impianto CS30 delle acque emunte nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della falda del sito multisocietario Petrolchimico di Porto Marghera" acquisito con prot. 21167 del 25.3.2004.

Ritenuto di modificare l'art. 4 del decreto prot. n. 47130 del 30.06.2005, specificando la capacità complessiva del deposito preliminare autorizzato, in 1500 mc corrispondenti a 1500 t.

Vista la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la citata legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 che attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in Materia Ambientale" secondo il quale: "Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in Materia Ambientale" e visto in particolare l'articolo 264 comma 1) lett. 1) con cui è stato abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

Visto il capo quarto della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti",

Visto il titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che detta norme per la "prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività",

Visto l'articolo 210, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il procedimento di autorizzazione in ipotesi particolari;

Visto l'articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che "le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso";

Considerato che nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rimane valida la vigente normativa regionale ed in particolare la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 ove applicabili;

Visto che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, a norma della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Considerato che non sussistono impedimenti alla modifica ed integrazione dell'autorizzazione all'esercizio citata in oggetto;

DECRETA

- Art. 1 - I rifiuti ammessi al trattamento in impianto, di cui all'Art. 3 del decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 47130 del 30.6.2005, sono le acque di drenaggio provenienti dalle attività di aggotamento della falda nelle aree di proprietà di Syndial S.p.A. e delle Società coinsediate, individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento.
- Art. 2 - Sono ammessi al trattamento chimico fisico (D9) nell'impianto in oggetto i rifiuti individuati dal codice CER 190808*, costituiti da acque reflue derivanti da periodiche operazioni di lavaggio mediante ipoclorito di sodio del sistema a membrane di cui è parzialmente costituito l'impianto di depurazione denominato "SG31" di cui è titolare Servizi Porto Marghera S. c. a r. l., previo inserimento in esercizio delle vasche esistenti A309 e A25 presso l'impianto "SG31" stesso per lo stoccaggio e la separazione dei solidi sospesi contenuti nelle acque di lavaggio.
- Art. 3 - E' abrogato l'Art. 13 del decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 47130 del 30.6.2005.
- Art. 4 - I valori limite di emissione delle acque in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue clorurate in oggetto, sono quelli prescritti dal Magistrato alle Acque di Venezia con il proprio provvedimento prot. n. 743/INQ del 6.3.2006 citato in premessa e da quelli di successiva modifica e integrazione.

- Art. 5 - L'Art. 4 del decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 47130 del 30.6.2005 è abrogato e sostituito dal seguente: "È autorizzata, per i rifiuti di cui all'Art. 3, l'attività di deposito preliminare (D15) nei serbatoi di accumulo denominati D73, D75 e D60, già autorizzata con decreto n. 40742/03 del 15.06.2004, per una capacità complessiva di 1500 m³, corrispondenti a 1500 t."
- Art. 6 - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni provenienti dai sistemi di abbattimento degli sfiati dei serbatoi D73, D75 e D60 dovranno essere inferiori a quelle elencate nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali di cui all'All.1 alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Art. 7 - Dovranno essere effettuate analisi alle emissioni corrispondenti agli sfiati dei serbatoi D73, D75 e D60 con cadenza almeno biennale e i relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, a disposizione delle autorità preposte al controllo per le verifiche che saranno ritenute necessarie.
- Art. 8 - I metodi di campionamento, di analisi e di valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nell'allegato 4 al decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione" sostituiti e integrati dal decreto ministeriale 25 agosto 2000.
- Art. 9 - Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel decreto provinciale di autorizzazione all'esercizio n. 47130 del 30.06.2005, per quanto non espressamente abrogato o modificato dal presente decreto.
- Art. 10 - Entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, dovranno essere adeguate le garanzie finanziarie in essere, con riferimento al presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 14 luglio 1999, n. 2528 per l'importo di € 929.625.
- Art. 11 - Entro lo stesso termine cronologico dovrà essere presentato a questa Amministrazione un programma dettagliato di monitoraggi ambientali dei luoghi di lavoro da svolgersi in diversi periodi dell'anno, corrispondenti a condizioni meteorologiche differenziate, da parte (campionamenti e analisi) di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di verificare l'inesistenza di pericolose e incontrollate emissioni di composti clorurati volatili durante le diverse fasi di trattamento, nell'ambito delle operazioni svolte presso l'impianto in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.

Il presente decreto è consegnato alla Società interessata e trasmesso alla Regione del Veneto Dipartimento Ambiente, al Comune di Venezia, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. - Servizio Territoriale, al Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti del Dipartimento provinciale di Treviso dell'A.R.P.A.V. e all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti.

Il Dirigente del Settore
- dott. Massimo Gattolin -



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 9 GIU. 2006

